



PROVVEDIMENTO A.I.A. N° DPC025/110

DEL 26/04/2023

DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

UFFICIO: A.I.A.

OGGETTO: **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., art. 29-ter – Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale**
DITTA: Azienda agricola Fontestracca di Carini R. & C. SNC
Sede impianto: Contrada Valle Piomba, Atri (TE)
Attività svolta: Allevamento intensivo di suini.
Codice IPPC 6.6.a): *“Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)”*.

IL DIRIGENTE

(D.G.R. n. 469 del 24/06/15 e s.m.i.)

VISTI:

- la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;
- il Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la L.R. n. 31 del 01/10/2013, *“Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”*;
- la D.G.R. n. 461 del 03/05/2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs. 59/2005 concernente *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento”* che fissa, nell'Allegato B, i criteri ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la D.G.R. n. 862 del 13/08/2007, avente per oggetto: *“Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. – Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 – D.Lgs. 59/07: approvazione modulistica”*;
- la D.G.R. n. 233 del 26/03/2008, avente per oggetto: *“Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modifica ed integrazione”*;
- la D.G.R. n. 1154 del 27/11/2008 recante *“Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D.Lgs. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”*

e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D.Lgs. 372/99, concernente "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento": art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008";

- il D.M. 24/04/2008 inerente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59 del 2005";
- la D.G.R. n. 308 del 24/06/2009 recante "DM del 24 aprile 2008 "modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59". Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell'art 9 del DM 24 aprile 2008";
- la D.G.R. n. 310 del 29/06/2009 che ha modificato il punto 1 della D.G.R. n. 28/04 individuando il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali quale Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente agli impianti di cui alle categorie riportate nell'Allegato VIII del D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 5 della L.R. n. 64/97 che stabilisce i compiti dell'ARTA;
- la L.R. n. 31 del 29/07/2010 recante "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)" ed in particolare quanto stabilito per la gestione delle acque di pioggia;
- la D.G.R. n. 917 del 23/12/2011 avente ad oggetto "Approvazione di "Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. L), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i."";
- le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 recante: "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Capo I - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";
- la D.G.R. n. 469 del 24/06/2015 avente ad oggetto: "Individuazione delle Autorità Competenti ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., in materia di rilascio della Autorizzazioni Integrate Ambientali-Modifica di cui alla DGR n. 310 del 29/06/09";
- la D.G.R. n. 254 del 28/04/2016 avente ad oggetto: "D.Lgs. 03/04/06, n. 152 e ss.mm.ii. - L.R. 19/12/07, n.45 e ss.mm.ii. – Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n.790 del 03/08/07 – DGR n.808 del 31/12/09 e DGR n.656 del 16/09/13";
- la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2017/302 del 15/02/2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il D.M. n. 95 del 15/04/2019 che stabilisce le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/2006;

PREMESSO che il Servizio Valutazioni Ambientali (DPC002) è individuato dalla Regione Abruzzo quale Autorità Competente al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, disciplinato dall'art. 27 bis del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. così come introdotto dal D.Lgs. 104/2017, che comprende tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;

VISTA l'istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., presentata presso il Servizio Valutazioni Ambientali in data 31/03/2022 (acquisita dal DPC002 al prot.n. 127431) dalla Ditta Azienda Agricola Fontestracca di Carini R. & c. snc, con cui il proponente ha richiesto, ai fini della realizzazione ed esercizio del progetto di "Allevamento suinicolo da ingrasso, per

una capacità di stalla superiore a 3000 capi” da realizzarsi nel comune di Atri (TE) , anche il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’art.29 e segg. del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la DGR 469/2015 che individua il Servizio Politiche Energetiche e Risorse del Territorio – DPC025 - quale Autorità Competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali di cui all’art.29 e segg. del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii per la categoria identificata con Codice IPPC 6.6.a.;

RILEVATO che:

- il Servizio Valutazioni Ambientali - DPC002 - con nota prot. n. 149348 del 14/04/2022, ha comunicato alle Amministrazioni e agli Enti potenzialmente interessati, l’avvenuta pubblicazione sul proprio sito internet della documentazione e degli elaborati progettuali allegati all’istanza, invitandoli a verificarne l’adeguatezza e la completezza;
- il Servizio Politiche Energetiche e Risorse del Territorio – DPC025 - quale Autorità Competente al rilascio dell’AIA, ha trasmesso al DPC002 la richiesta di integrazioni di cui alla nota prot.n. 183179 del 10/05/2022, successivamente integrata con prot.n. 188402 del 13/05/2022;
- il proponente, con nota acquisita al prot.n. 229344 del 14/06/2022, ha comunicato l’avvenuto caricamento della documentazione integrativa richiesta sul sito internet della Regione Abruzzo, all’indirizzo <http://ambiente.regione.abruzzo.it>, nella sezione “Integrazioni” della pratica in oggetto;
- con nota prot.n. 235124 del 17/06/2022, il Servizio Valutazioni Ambientali - DPC002 - ha comunicato la pubblicazione dell’Avviso al Pubblico predisposto dal proponente secondo le modalità previste dall’art. 23 comma 1, lettera e) del citato Decreto sullo Sportello Regionale Ambientale, nella Sezione “Procedure di VIA”, sottosezione “Dati di Pubblicazione Progetto”;
- il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha esaminato il progetto e richiesto integrazioni al proponente con Giudizio CCR-VIA n. 3705 del 28/07/2022;
- il proponente, con nota assunta al prot.n. 527806 del 14/12/2022, dopo aver richiesto la sospensione del procedimento per 180 giorni, assentita, nel rispetto dei tempi procedurali ha comunicato l’avvenuto caricamento sullo Sportello Regionale Ambiente delle integrazioni richieste;
- il Servizio Valutazioni Ambientali - DPC002 - con nota prot.n. 532212 del 16/12/2022, tramite proprio avviso, ha avviato una nuova consultazione del pubblico, della durata di 15 gg, come previsto dal comma 5 del citato articolo e successivamente, con nota prot.n. 3292 del 04/01/2023, ha convocato la prima riunione della Conferenza di Servizi decisoria da svolgersi, come previsto dell’art. 14-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma simultanea ed in modalità sincrona e telematica al 31/01/2023;
- con nota n. 1512 del 19/01/2023, acquisita in atti in pari data al prot.n. 21295, il Comune di Atri ha rilasciato il parere favorevole in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale;
- il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (CCR-VIA), nella seduta del 26/01/2023 ha esaminato le integrazioni documentali prodotte dal proponente a seguito del Giudizio CCR-VIA n. 3705 del 28/07/2022, esprimendo Giudizio n. 3823 di rinvio con richiesta di ulteriori integrazioni, assegnando al proponente un termine di 30 giorni per produrre quanto richiesto;

CONSIDERATA la nota prot.n 6648 del 10/01/23 con cui il Servizio Politiche Energetiche e Risorse del Territorio – DPC025 - ha richiesto al Servizio supporto specialistico all'agricoltura della Regione Abruzzo DPD023 e ad ARTA di voler far pervenire le proprie valutazioni ed al Comune di Atri di rendere le proprie determinazioni, congruamente motivate, ai sensi dell’art.29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in merito alle eventuali prescrizioni di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

ACQUISITO con prot. n. 35891 del 31/01/23 il parere ARTA prot.n. 4110/2023 (**Allegato 1**), con cui l’Agenzia ha espresso le seguenti valutazioni: “[...]”

1. ai fini del monitoraggio del sito, si chiede alla ditta di inviare una proposta di localizzazione della rete di monitoraggio composta da un piezometro di monte e due di valle e di predisporre un relativo cronoprogramma di realizzazione;

2. Dare evidenza delle comunicazioni di cui all'art. 242 e 245 del D. Lgs. 152/06 per i superamenti delle CSC che sono stati riscontrati nelle analisi effettuate nel 2022 (rif. Giudizio CCRVIA 3823 del 26/01/23); 3. Predisporre un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi indicati nella BAT 9 ed inoltre individuare un protocollo per il monitoraggio del rumore ogni 5 anni e in caso di modifica e un protocollo delle misure di mitigazione da adottare in caso di esposti;

4. Predisporre un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:

- un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma; • un protocollo per il monitoraggio degli odori;
- un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;
- un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti;
- in caso di criticità (p.e. esposti o controlli che evidenzino molestie olfattive) il monitoraggio delle emissioni di odori (cfr. BAT 26), la caratterizzazione dei contributi delle sorgenti e l'applicazione di misure di eliminazione e/o riduzione;

5. Predisporre uno studio di fattibilità tecnico-economica, nel quale siano individuate le dotazioni impiantistiche necessarie per riattivare la centrifuga ed i vantaggi attesi in termini di miglioramento delle prestazioni ambientali;

6. Chiarire come vengono riutilizzate le acque meteoriche a scopi aziendali;

7. Specificare le modalità che la Ditta intende porre in essere in alternativa all' utilizzo delle acque di pozzo;

8. Considerato che tutti gli effluenti confluiscono verso il serbatoio interrato da 23,1 mc, si chiedono chiarimenti sulle operazioni di verifica ed eventuale ripristino, della tenuta del serbatoio.

9. Si ritiene necessario ampliare la capacità fissa di stoccaggio come peraltro indicato nel Giudizio del CCRVIA n. 3823 del 26/1/2023, a tal fine si chiede alla Ditta di definire gli interventi che intenderà mettere in essere, comprensivo della realizzazione di fossi di guardia perimetrali alle vasche e il relativo cronoprogramma;

10. Occorre integrare il QRE inserendo:

- le emissioni di polveri ed i VLE con riferimento ai BAT AELs;
- la corretta dicitura normativa per i silos di stoccaggio mangimi, le vasche di stoccaggio reflui e il gruppo elettrogeno presenti;

11. Occorre integrare il PMC inserendo

Monitoraggio Acque sotterranee:

- I punti spia della acque sotterranee da sottoporre a monitoraggio come da proposta di cui al punto 1; • Gli analiti da ricercare (tutti i parametri indicati nel PMA con l'aggiunta di idrocarburi e nitriti) e relative metodiche analitiche;
- Le frequenze di monitoraggio;

Monitoraggio Suoli:

- campionamento decennale del terreno ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/06);

Attività di manutenzione;

- attività di manutenzione effettuate su impianti ed apparecchiature, comprese le attività di svuotamento periodico, ispezione delle vasche e verifica di tenuta;

Monitoraggio odori:

- le attività di rilievo e registrazione delle emissioni odorigene e gli eventuali monitoraggi effettuati;

Monitoraggio rumore:

- il monitoraggio acustico ogni 5 anni e comunque in occasione di modifiche. All'avvio dell'attività al di sopra delle soglie dell'AIA, occorre effettuare il collaudo acustico così come previsto dalla LR 23/2007;

12. Occorre integrare il PGA con una procedura da seguire in caso di sversamenti accidentali, compreso il sovrariempimento delle vasche. [...]"

RICHIAMATO il verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi del 31/01/2023, trasmesso dal Servizio Valutazioni Ambientali - DPC002 - a tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolte nel procedimento giusta nota prot.n. 56542 del 13/02/2023;

PRESO ATTO del parere prot.n. 54828 del 10/02/2023, inoltrato anche al DPC002 con prot.n. 56456 del 13/02/2023, con cui l'Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo della Regione Abruzzo ha espresso, con particolare riferimento a quanto disciplinato dalla DGR 314 del 31/05/2021, parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni: "[...]

1. *in conformità con quanto previsto dall'art. 15, comma 11 della Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, approvata con DGR 314/2021 e s.m.i., che stabilisce che le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio degli allevamenti ed in considerazione di quanto prescritto nel giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'impatto Ambientale (CCR-VIA) n° 3823 del 26/01/2023, l'azienda proponente dovrà dotarsi di ulteriori vasche di contenimento dei liquami per garantire una capacità di stoccaggio pari almeno al volume di effluenti teoricamente prodotti in 120 giorni, stimato in 3.898 m3. Nel caso in cui tali vasche vengano realizzate in materiale plastico, esse dovranno comunque garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche impartite all'art. 15, comma 8 della Disciplina regionale, con particolare riguardo alla loro impermeabilità, alle soluzioni tecniche adottate per evitare fuoriuscite per rottura accidentale e alla presenza di un fosso di guardia perimetrale lungo il bordo esterno della struttura;*
2. *per una migliore tutela dell'interesse pubblico, al fine di evitare sversamenti accidentali di liquame, l'azienda dovrà garantire che, nelle more dell'incremento del volume di stoccaggio, le vasche esistenti non vengano mai riempite del tutto, tramite la programmazione di interventi di spandimento da effettuarsi almeno ogni 70 giorni, di cui dare evidenza con il P.U.A. da redigere all'interno del portale regionale AbruzzoFarmer, con le modalità e i termini stabiliti dalla Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, approvata con DGR 314/2021 e s.m.i.;*
3. *in conformità con quanto previsto dall'art. 14, comma 2 della medesima Disciplina regionale, l'apporto dei liquami al terreno deve essere effettuato:*
 - *su seminativi, in pre-aratura, mediante spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro 48 ore, oppure tramite l'adozione di dispositivi iniettori capaci di incorporare i liquami nel terreno all'atto della distribuzione;*
 - *su colture prative, mediante spandimento a raso;*
 - *su colture cerealicole o di secondo raccolto, in copertura, adottando una distribuzione rasoterra a strisce o superficiale a bassa pressione.*

Nel caso in cui l'utilizzazione agronomica dovesse avvenire su terreni ricadenti in zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola (ZVN), l'obbligo di interrimento dei liquami sui seminativi in pre-aratura si riduce a 24 ore;

4. *in conformità con quanto previsto dagli art. 14, comma 3 della Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, approvata con DGR 314/2021 e s.m.i., lo spandimento del liquame è vietato nel periodo temporale compreso tra il 1 dicembre ed il 31 gennaio, fatta eccezione per i casi in cui l'azienda utilizzi sistemi di distribuzione localizzata con interrimento diretto;*
5. *l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici dovrà avvenire sempre nel rispetto di quanto stabilito dalla citata Disciplina regionale e, in particolare, il gestore dovrà garantire il rispetto delle dosi massime di applicazione previste agli art. 11 e 21 della suddetta Disciplina, pari a 340 kg di azoto per ettaro e per anno in zona ordinaria e a 170 kg di azoto per ettaro e per anno in ZVN, o sui terreni coltivati in regime biologico. A tal fine, dato che l'azienda proponente non dispone di terreni sufficienti a garantire il rispetto del carico azotato massimo ammissibile, essa, prima della conclusione della procedura per il rilascio del PAUR, dovrà provare di aver acquistato gli atti di assenso allo spandimento da parte delle aziende terze indicate nel PUA previsionale o, in alternativa, da altre ditte che dispongono di terreni agricoli atti allo scopo, per le superfici necessarie a compensare la carenza aziendale. Nel caso in cui le superfici a disposizione dell'azienda - sia condotte direttamente*

che concesse in disponibilità da aziende terze - non dovessero comunque essere sufficienti a garantire il rispetto delle norme sull'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, l'azienda proponente dovrà cedere i liquami in eccesso a terzi che ne possano garantire l'utilizzazione come sottoprodotto secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Se l'utilizzazione dei liquami come sottoprodotto non dovesse essere in alcun modo possibile, essi dovranno essere smaltiti come rifiuto;

6. *per una migliore tutela dell'interesse pubblico, data la vicinanza al torrente Piomba, il gestore dovrà dotare le vasche di stoccaggio di un fosso perimetrale di guardia adeguatamente dimensionato ed isolato dalla normale rete scolante aziendale, oppure di un sistema di controllo automatizzato del livello di riempimento delle vasche che emetta opportuno e tempestivo allarme qualora vi sia il rischio di tracimazione accidentale del liquame;*
7. *in conformità con quanto stabilito all'art. 15, comma 6 della Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, approvata con DGR 314/2021 e s.m.i., l'azienda proponente dovrà garantire la copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami favorendo la formazione del crostone naturale superficiale, così come riportato nella relazione tecnica dello studio di impatto ambientale, o utilizzando altri sistemi idonei a limitare le emissioni di ammoniaca in atmosfera;*
8. *in conformità con quanto previsto dalla Disciplina regionale in parola, le acque di lavaggio di strutture, attrezzature e impianti zootecnici potranno essere assimilate ai liquami; tuttavia, se contengono soluzioni pericolose non potranno essere utilizzate per lo spandimento agronomico. In tal caso l'azienda dovrà gestire gli effluenti come rifiuto, ivi comprese le acque di lavaggio che si generano in caso di sversamenti accidentali di sostanze pericolose;*
9. *in conformità con quanto previsto all'art. 5 della Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, approvata con DGR 314/2021 e s.m.i., dovrà essere data apposita comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici come produttore e/o utilizzatore, dando evidenza, qualora ricorra, anche della tracciabilità della cessione a terzi;*
10. *l'azienda proponente dovrà adempiere agli obblighi del Piano di Utilizzazione Agronomica (P.U.A.) di cui all'art. 8 della richiamata Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento per i terreni di sua conduzione sui quali effettua l'utilizzazione agronomica degli effluenti;*
11. *a corredo del report annuale, il Gestore dovrà inserire il dato della produzione e cessione a terzi dei liquami e inviarlo, oltre che agli Enti previsti, anche all'Ufficio regionale competente: Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo; [...]"*

RILEVATO che:

- il proponente, a valle di richiesta di proroga di 20 giorni per la presentazione di quanto richiesto, assentita, con nota acquisita al prot.n. 122551 del 21/03/2023, ha comunicato l'avvenuto caricamento della documentazione integrativa, rispetto alle richieste del CCR-VIA (Giudizio n. 3823 del 26/01/2023) e della Conferenza di Servizi del 31/01/2023;
- Il Servizio Valutazioni Ambientali - DPC002 - con nota prot.n. 142643 del 30/03/2023, ha convocato la seconda riunione della Conferenza di Servizi da svolgersi, come previsto dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma simultanea ed in modalità sincrona per il giorno 14/04/2023;

ATTESO che il CCR-VIA, nella seduta del 06/04/2023, ha esaminato le integrazioni progettuali ed ha espresso Giudizio n. 3886, favorevole con le seguenti condizioni ambientali: "[...]"

- *Ante operam: prima dell'avvio dell'attività realizzare una rete di monitoraggio delle acque sotterranee costituita almeno da un punto di monitoraggio a monte idrogeologica e due a valle idrogeologica del sito. L'ubicazione dei piezometri deve essere concordata con ARTA*
- *Fase in esercizio: i dati relativi al PMA dovranno essere sottoposti al CCRVIA annualmente, in un'unica soluzione, attivando un'istanza ex art. 28 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza è annuale dall'avvio del monitoraggio e per i tre successivi tre anni, salva diversa indicazione. [...]"*

CONSIDERATO il parere ARTA prot.n. 17065/2023 (**Allegato 2**), acquisito con prot.n. 165050 del 13/04/23, con cui l’Agenzia ha espresso le seguenti valutazioni: “[...]”

Si ritiene che la rete piezometrica proposta non sia rispondente a quanto richiesto, in quanto costituita da due punti dimonte ed uno di valle e, tenuto conto di quanto prescritto dal CCRVIA nel Giudizio 3886 del 6/4/2023, si rimane in attesa della nuova proposta di rete di monitoraggio delle acque sotterranee, su cui la scrivente si riserva di esprimere le proprie valutazioni. Si chiede nello specifico di allegare alla proposta una planimetria con tutti i piezometri/pozzi presenti e da realizzare, individuando quelli che si propone di sottoporre a monitoraggio, con denominazione univoca nella planimetria e nel PMC/PMA.

[...] Si ricorda che la comunicazione deve essere effettuata utilizzando la modulistica approvata con DGR n. 87 del 22.02.2022 della Regione Abruzzo “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.– Parte IV. Adozione Modulistica relativa ai procedimenti di cui al Titolo V “Bonifica di siti contaminati. [...]

Nell’ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale, la Società dovrà predisporre una istruzione operativa contenente le azioni gestionali volte alla mitigazione dell’impatto acustico, desunte dal Piano di Gestione del rumore, la cui effettuazione deve essere opportunamente registrata. Nel report annuale, la Società darà evidenza della sistematica attuazione delle misure previste. Si ritiene inoltre di poter accogliere la proposta di impiantare un’alberatura perimetrale per mitigare l’impatto acustico. [...]

la Società dovrà predisporre una istruzione operativa contenente le azioni gestionali volte alla mitigazione ed al monitoraggio dell’impatto olfattivo, desunte dal Piano di Gestione degli odori predisposto, la cui effettuazione deve essere opportunamente registrata. Nel report annuale, la Società dovrà dare evidenza della sistematica attuazione delle misure previste. [...]

Si ritiene che la Società debba comunicare le modalità di approvvigionamento idrico a regime, non appena definite. Nel report annuale dovranno essere monitorati i consumi idrici specifici. [...]

la Società dovrà installare nel serbatoio interrato, utilizzato per la raccolta degli effluenti, un dispositivo automatico dotato di allarme che consenta di rilevare in continuo eventuali perdite del serbatoio. In alternativa, l’azienda dovrà sostituire il serbatoio con uno a doppia camera. [...]

Si ritiene che le modalità proposte dall’azienda per l’aumento dei volumi di stoccaggio e la realizzazione del fosso di guardia possano essere accolte. [...]

La Società dovrà adottare i necessari accorgimenti finalizzati al contenimento delle emissioni diffuse di polveri adottando modalità gestionali in linea con l’Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, in particolare con quanto stabilito ai punti 3.4 e 3.7;

L’esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione. [...]

l’azienda ha inviato il PMC datato 20/02/2023. Si fa presente quanto segue:

- *occorre riportare le metodiche di campionamento ed analisi;*
- *occorre indicare, fra i parametri di monitoraggio nelle acque sotterranee, anche i Nitriti, come richiesto dalla Conferenza dei Servizi;*
- *si ritiene che i campioni di suolo, prelevati nel campionamento decennale, debbano essere almeno tre;*
- *nel suolo, occorre ricercare anche gli idrocarburi C10- C40 (rif D.M 46/19).*

[...]

Il serbatoio adibito a contenere gasolio deve essere dotato di bacino di contenimento di volume almeno pari a quello del serbatoio stesso, mantenuto in condizioni di perfetta tenuta.

L’azienda dovrà sempre disporre di materiale assorbente in quantità idonea a raccogliere eventuali sversamenti accidentali.

Come già indicato, il serbatoio interrato di raccolta e smistamento degli effluenti deve essere dotato di sistemi automatici per il controllo del livello con allarme in caso di anomalia.

L’azienda non ha specificato come gestisce eventuali sovrariempimenti delle vasche di liquami, ed è pertanto necessario che, come proposto dalla Società, che le stese siano dotate di fossi di guardia allo scopo di contenere eventuali sovrariempimenti e che il volume di stoccaggio venga ampliato. Si ritiene opportuna la realizzazione di sistemi di sollevamento automatici nelle vasche attuali di stoccaggio che, in caso di superamento del livello di guardia, inviino in modo automatico, mediante l’attivazione di pompe di sollevamento fisse, i reflui nelle nuove vasche. [...]

PRESO ATTO del verbale della CdS del 14/04/2023 (**Allegato 3**), trasmesso dal Servizio Valutazioni Ambientali –DPC002 - con nota prot. RA/170384 del 18/04/2023, ed in particolare che "[...] In relazione alla seguente proposta di prescrizione "si ritiene che la Società dovrà installare nel serbatoio interrato, utilizzato per la raccolta degli effluenti, un dispositivo automatico dotato di allarme che consenta di rilevare in continuo eventuali perdite del serbatoio. In alternativa, l'azienda dovrà sostituire il serbatoio con uno a doppia camera. Si demanda all'A.C la definizione delle tempistiche" [...] La conferenza concorda sulla modifica della prescrizione nei seguenti termini: "entro 24 mesi dal rilascio dell'AIA la società dovrà sostituire il serbatoio interrato di raccolta degli effluenti zootecnici con serbatoio a doppia camera. Nelle more attuerà le seguenti procedure gestionali: 1. Il serbatoio sarà tenuto di norma vuoto salvo il battente minimo a garantire il funzionamento della pompa; 2. Con cadenza settimanale l'azienda effettuerà una verifica di tenuta del serbatoio stesso registrandone gli esiti. A tale scopo verrà elaborata apposita procedura operativa da inserire nel SGA".

RITENUTO, come risulta dal sopracitato verbale della CdS del 14/04/2023, di stabilire, ai fini del rilascio dell'AIA, le seguenti tempistiche di attuazione di quanto richiesto da ARTA: "[...]

1- *Prima dell'avvio dell'attività in AIA la Ditta dovrà completare la rete di monitoraggio delle acque sotterranee (costituita da almeno un piezometro a monte e due a valle), e dovrà inviare la planimetria della suddetta rete di monitoraggio contenente tutti i piezometri/pozzi presenti e da realizzare, individuando quelli che si propone di sottoporre a monitoraggio, con denominazione univoca nella planimetria e nel PMC/PMA.*

2. *Entro il 2023 il Gestore dovrà:*

- *predisporre una istruzione operativa contenente le azioni gestionali volte alla mitigazione dell'impatto acustico, desunte dal Piano di Gestione del rumore, la cui effettuazione deve essere opportunamente registrata.*
- *predisporre una istruzione operativa contenente le azioni gestionali volte alla mitigazione ed al monitoraggio dell'impatto olfattivo, desunte dal Piano di Gestione degli odori predisposto, la cui effettuazione deve essere opportunamente registrata.*
- *installare contatori separati su ciascuna delle fonti di approvvigionamento idrico e monitori i consumi idrici annuali, riportandoli nel report.*
- *Definire una procedura operativa e gestionale, da inserire nel SGA. per rilevare eventuali perdite del serbatoio interrato. Il livello di tale serbatoio, al fine di scongiurare sversamenti, dovrà essere sempre garantito pari al minimo tecnico.*
- *completare le opere relative all'aumento dei volumi di stoccaggio e realizzare il fosso di guardia perimetrale. In merito al collegamento diretto delle vasche esistenti con quelle di nuova realizzazione, si ritiene che lo stesso debba essere dotato di sistemi automatici di controllo del livello ed avvio delle pompe, in modo da garantire contro il sovr riempimento delle vasche.*
- *adottare i necessari accorgimenti finalizzati al contenimento delle emissioni diffuse di polveri adottando modalità gestionali in linea con l'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, in particolare con quanto stabilito ai punti 3.4 e 3.7;*
- *impiantare un'alberatura perimetrale per mitigare l'impatto acustico.*
- *dotare il serbatoio adibito a contenere gasolio di bacino di contenimento di volume almeno pari a quello del serbatoio stesso, mantenuto in condizioni di perfetta tenuta.*
- *realizzare dei sistemi di sollevamento automatici nelle vasche attuali di stoccaggio che, in caso di superamento del livello di guardia, inviino in modo automatico, mediante l'attivazione di pompe di sollevamento fisse, i reflui nelle nuove vasche.*

3. *Entro 24 mesi dal rilascio dell'AIA la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione del serbatoio interrato di raccolta e smistamento degli effluenti zootecnici con un serbatoio a doppia camera.*

4. *Ai fini del rilascio dell'AIA la Ditta dovrà inviare prima possibile, e comunque entro e non oltre 7 giorni, il PMC aggiornato con le seguenti indicazioni:*

- indicare, fra i parametri di monitoraggio nelle acque sotterranee, anche i Nitriti, come richiesto dalla Conferenza dei Servizi;
- i campioni di suolo, prelevati nel campionamento decennale, debbano essere almeno tre;
- nel suolo, occorre ricercare anche gli idrocarburi C10- C40 (rif D.M 46/19).
- inserire il monitoraggio acustico ogni 5 anni e comunque in occasione di modifiche.
- Prevedere il collaudo all'avvio dell'attività al di sopra delle soglie dell'AIA.

5. La ditta deve inoltre trasmettere il modulo in marca da bollo per rilascio AIA e autocertificazione antimafia aggiornata (detti modelli verranno inviati dall'A.C. direttamente alla Ditta) [...].”

VISTA la documentazione trasmessa dal Gestore con pec del 19/04/2023, acquisita con prot.n. 174261 del 20/04/2023, ed in particolare:

- il PMC aggiornato secondo quanto richiesto nella CdS del 14/04/2023;
- la ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria, di cui al D.M. 24/04/08 ed alla D.G.R. n. 308/2009,;
- il pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e dell'art. 3 del Decreto Interministeriale del 10/11/2011;
- la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000, artt. 3 c. 2, 46 e 47, con cui l'amministratore unico della società attesta l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art 10 della Legge n. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni.

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

DETERMINA

ART. 1

di rilasciare alla Ditta **Azienda agricola Fontestracca di Carini R. & C. SNC** (di seguito denominata Gestore), con sede legale in Piazza Pericle Fazzini 8, San Benedetto del Tronto (AP) ed operativa in, Contrada Valle Piomba, snc – Atri (TE), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per l'esercizio dell'impianto di allevamento suinicolo

L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

per l'esercizio dell'attività IPPC di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006:

6.6.b) “Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)”.
con **una potenzialità massima autorizzata pari a 3.560 capi/ciclo.**

Fermo restando il limite alla capacità produttiva autorizzata, il Gestore è tenuto a rispettare anche il limite di capienza dei singoli capannoni, come indicato nella seguente tabella:

N° capannone	Specie Allevata	Categoria Allevata	Posti/Ciclo	N° Cicli/Anno
Capannone 1	Suini	Suino da ingrasso	922	2
Capannone 2	Suini	Suino da ingrasso	722	2
Capannone 3	Suini	Suino da ingrasso	773	2
Capannone 4	Suini	Suino da ingrasso	933	2
Capannone 5	Suini	Suino da ingrasso	210	2
			3.560	

ART.2

Ai sensi dell'art. 29-octies l'Autorità Competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale. Il riesame con valenza di rinnovo è disposto quando sono trascorsi 10 (dieci) anni dal presente provvedimento.

Il Gestore sei mesi prima di detto termine è tenuto a presentare apposita domanda di riesame completa di tutta la documentazione prevista per il rilascio di una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il riesame è comunque disposto negli altri casi previsti dall'art. 29-octies. In particolare, nel caso in cui vengano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, il Gestore è tenuto a presentare domanda di riesame 6 mesi prima del termine temporale indicato al comma 6 dell'art. 29-octies, aggiornando la documentazione a corredo dell'istanza, tenendo conto dell'adeguamento alle conclusioni sulle BAT.

ART. 3

Il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-decies, comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ART. 4

Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere tempestivamente comunicati all'Autorità Competente prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ART. 5

Avvio dell'attività sopra le soglie AIA

Prima dell'avvio dell'attività sopra le soglie AIA(2000 capi/ciclo) e delle conseguenti operazioni di rinstallo dei suini, il Gestore è tenuto a:

1. completare la rete di monitoraggio delle acque sotterranee, che dovrà essere costituita da almeno un piezometro a monte e due a valle;
2. inviare la planimetria aggiornata della rete di monitoraggio delle acque sotterranee, contenente i piezometri/pozzi sia presenti che da realizzare, individuando quelli che si propongono di sottoporre a monitoraggio, con denominazione univoca nella planimetria e nel PMC/PMA.
3. trasmettere quanto previsto ai punti precedenti con almeno 15gg di anticipo sulla data prevista per le operazioni di rinstallo sopra le soglie AIA, attendendo il nulla osta da parte dell'AC.

ART. 6

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Planimetria di riferimento: "*Tavola 1 - Pianta dei padiglioni*", datato 27/05/2022 (in atti al prot.n. 229344 del 14/06/2022) – **Allegato 4 al presente Provvedimento.**

I valori limite di emissione fissati nel seguente *Quadro Riassuntivo delle Emissioni* datato 20/02/2023 (acquisto in atti al prot.n. 122551 del 21/03/2023) rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.

Ditta: Azienda Agricola Fontestracca Ragione Sociale: Azienda Agricola Fontestracca Di Carini R. & C.Snc Sede operativa: Atri (TE) Indirizzo: Contrada Valle Piomba SNC CAP – 64032							Data 20/02/2023	
Punto di emissione numero	Provenienza	Durata emissioni		Frequenza emissione nelle 24 h	Tipo di sostanza inquinante	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Area sezione [m ²]	Emissioni [Kg/anno] Da BAT-Tool
		[h/giorno]	[giorni/anno]					
E1 e E2	Finestre laterali Stalla 1	24 h	300/365	Emissioni diffuse 24 h	NH ₃	1,2	100,6	1496*
					Polveri PM ₁₀	1,2	100,6	141***
E3 e E4	Finestre laterali Stalla 2	24 h	300/365	Emissioni diffuse 24 h	NH ₃	1,2	93,2	1172*
					Polveri PM ₁₀	1,2	93,2	110,50***
E5 e E6	Finestre laterali Stalla 3	24 h	300/365	Emissioni diffuse 24 h	NH ₃	1,2	83	1254*
					Polveri PM ₁₀	1,2	83	118***
E7 e E8	Finestre laterali Stalla 4	24 h	300/365	Emissioni diffuse 24 h	NH ₃	1,2	100,6	1514*
					Polveri PM ₁₀	1,2	100,6	142,70***
E9 e E10	Finestre laterali Stalla 5	24 h	300/365	Emissioni diffuse 24 h	NH ₃	1,2	29,6	341*
					Polveri PM ₁₀	1,2	29,6	32***
M1	Gruppo elettrogeno	Solo in caso di emergenza	Solo in caso di emergenza	Solo in caso di emergenza	Utilizzato solo in caso di estrema necessità, pertanto non è possibile quantificare le emissioni prodotte annualmente, visto che comunque la fornitura elettrica dell'azienda è assicurata sia da un impianto fotovoltaico sito sul tetto delle stalle, sia dalla fornitura elettrica della rete pubblica.			
					Tale gruppo elettrogeno ha una potenza di 15 KW, pertanto rientra nell'allegato IV parte V del D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1, e corrisponde alla lettera gg) sotto riportata: gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.			
M2 e M3	Vasche di stoccaggio	24 h	365/365	Emissioni diffuse 24 h	Polveri PM ₁₀	4	643,71	Non si genera alcun tipo di polveri dalle vasche di stoccaggio visto che il materiale stoccato è liquido.
					NH ₃	4	643,71	2.665**
M4	Silo stoccaggio mangime	Non vengono prese in considerazione le emissioni di polveri da tali stoccaggi perché essendo il pellet di dimensioni grossolane superiori a 5 mm e visto il sistema di carico dei silos che consiste in un apposito attacco ad imbuto rovesciato che abbatte ogni fuoriuscita di eventuali polveri, pertanto, non si generano emissioni di polveri o comunque essendo in quantità minima sono irrilevanti. Inoltre, il mangime acquistato è già filtrato dalle polveri, per evitare i possibili problemi di muffe e tossine. Tale silo rientra nell'allegato IV parte V del D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1, e corrisponde alla lettera m) sotto riportata: m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti nonché silos per i materiali vegetali.						
M5	Silo stoccaggio mangime	Non vengono prese in considerazione le emissioni di polveri da tali stoccaggi perché essendo il pellet di dimensioni grossolane superiori a 5 mm e visto il sistema di carico dei silos che consiste in un apposito attacco ad imbuto rovesciato che abbatte ogni fuoriuscita di eventuali polveri, pertanto, non si generano emissioni di polveri o comunque essendo in quantità minima sono irrilevanti. Inoltre, il mangime acquistato è già filtrato dalle polveri, per evitare i possibili problemi di muffe e tossine. Tale silo rientra nell'allegato IV parte V del D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1, e corrisponde alla lettera m) sotto riportata: m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti nonché silos per i materiali vegetali.						
M6	Silo stoccaggio mangime	Non vengono prese in considerazione le emissioni di polveri da tali stoccaggi perché essendo il pellet di dimensioni grossolane superiori a 5 mm e visto il sistema di carico dei silos che consiste in un apposito attacco ad imbuto rovesciato che abbatte ogni fuoriuscita di eventuali polveri, pertanto, non si generano emissioni di polveri o comunque essendo in quantità minima sono irrilevanti. Inoltre, il mangime acquistato è già filtrato dalle polveri, per evitare i possibili problemi di muffe e tossine. Tale silo rientra nell'allegato IV parte V del D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1, e corrisponde alla lettera m) sotto riportata: m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti nonché silos per i materiali vegetali.						
M7	Silo stoccaggio mangime	Non vengono prese in considerazione le emissioni di polveri da tali stoccaggi perché essendo il pellet di dimensioni grossolane superiori a 5 mm e visto il sistema di carico dei silos che consiste in un apposito attacco ad imbuto rovesciato che abbatte ogni fuoriuscita di eventuali polveri, pertanto, non si generano emissioni di polveri o comunque essendo in quantità minima sono irrilevanti. Inoltre, il mangime acquistato è già filtrato dalle polveri, per evitare i possibili problemi di muffe e tossine. Tale silo rientra nell'allegato IV parte V del D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1, e corrisponde alla lettera m) sotto riportata: m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti nonché silos per i materiali vegetali.						
M8	Silo stoccaggio mangime	Non vengono prese in considerazione le emissioni di polveri da tali stoccaggi perché essendo il pellet di dimensioni grossolane superiori a 5 mm e visto il sistema di carico dei silos che consiste in un apposito attacco ad imbuto rovesciato che abbatte ogni fuoriuscita di eventuali polveri, pertanto, non si generano emissioni di polveri o comunque essendo in quantità minima sono irrilevanti. Inoltre, il mangime acquistato è già filtrato dalle polveri, per evitare i possibili problemi di muffe e tossine. Tale silo rientra nell'allegato IV parte V del D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1, e corrisponde alla lettera m) sotto riportata: m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti nonché silos per i materiali vegetali.						
M9	Silo stoccaggio mangime	Non vengono prese in considerazione le emissioni di polveri da tali stoccaggi perché essendo il pellet di dimensioni grossolane superiori a 5 mm e visto il sistema di carico dei silos che consiste in un apposito attacco ad imbuto rovesciato che abbatte ogni fuoriuscita di eventuali polveri, pertanto, non si generano emissioni di polveri o comunque essendo in quantità minima sono irrilevanti. Inoltre, il mangime acquistato è già filtrato dalle polveri, per evitare i possibili problemi di muffe e tossine. Tale silo rientra nell'allegato IV parte V del D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1, e corrisponde alla lettera m) sotto riportata: m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti nonché silos per i materiali vegetali.						
M10	Silo stoccaggio mangime	Non vengono prese in considerazione le emissioni di polveri da tali stoccaggi perché essendo il pellet di dimensioni grossolane superiori a 5 mm e visto il sistema di carico dei silos che consiste in un apposito attacco ad imbuto rovesciato che abbatte ogni fuoriuscita di eventuali polveri, pertanto, non si generano emissioni di polveri o comunque essendo in quantità minima sono irrilevanti. Inoltre, il mangime acquistato è già filtrato dalle polveri, per evitare i possibili problemi di muffe e tossine. Tale silo rientra nell'allegato IV parte V del D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1, e corrisponde alla lettera m) sotto riportata: m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti nonché silos per i materiali vegetali.						

M11	Silo stoccaggio mangime	Non vengono prese in considerazione le emissioni di polveri da tali stoccaggi perché essendo il pellet di dimensioni grossolane superiori a 5 mm e visto il sistema di carico dei silos che consiste in un apposito attacco ad imbuto rovesciato che abbate ogni fuoriuscita di eventuali polveri, pertanto, non si generano emissioni di polveri o comunque essendo in quantità minima sono irrilevanti. Inoltre, il mangime acquistato è già filtrato dalle polveri, per evitare i possibili problemi di muffe e tossine. Tale silo rientra nell'allegato IV parte V del D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1, e corrisponde alla lettera m) sotto riportata: <i>m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti nonché silos per i materiali vegetali.</i>
M12	Silo stoccaggio mangime	Non vengono prese in considerazione le emissioni di polveri da tali stoccaggi perché essendo il pellet di dimensioni grossolane superiori a 5 mm e visto il sistema di carico dei silos che consiste in un apposito attacco ad imbuto rovesciato che abbate ogni fuoriuscita di eventuali polveri, pertanto, non si generano emissioni di polveri o comunque essendo in quantità minima sono irrilevanti. Inoltre, il mangime acquistato è già filtrato dalle polveri, per evitare i possibili problemi di muffe e tossine. Tale silo rientra nell'allegato IV parte V del D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1, e corrisponde alla lettera m) sotto riportata: <i>m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti nonché silos per i materiali vegetali.</i>
M13	Silo stoccaggio prodotti agricoli	Non più utilizzato ormai da anni, pertanto non si considera la produzione di emissioni visto rimane vuoto per 365 giorni/anno.
M14	Silo stoccaggio prodotti agricoli	Non più utilizzato ormai da anni, pertanto non si considera la produzione di emissioni visto rimane vuoto per 365 giorni/anno.
M15	Silo di riserva stoccaggio mangime	Utilizzato solo in caso di rottura di altri silos, pertanto non è possibile quantificare le emissioni prodotte annualmente; di norma tale silo rimane vuoto. Non vengono prese in considerazione le emissioni di polveri da tali stoccaggi perché essendo il pellet di dimensioni grossolane superiori a 5 mm e visto il sistema di carico dei silos che consiste in un apposito attacco ad imbuto rovesciato che abbate ogni fuoriuscita di eventuali polveri, pertanto, non si generano emissioni di polveri o comunque essendo in quantità minima sono irrilevanti. Inoltre, il mangime acquistato è già filtrato dalle polveri, per evitare i possibili problemi di muffe e tossine. Tale silo rientra nell'allegato IV parte V del D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 - Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1, e corrisponde alla lettera m) sotto riportata: <i>m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti nonché silos per i materiali vegetali.</i>

*Valore unitario a capo di emissione di NH₃ da stalle = 1,62 Kg di NH₃/capo/anno

** Valore unitario a capo di emissione di NH₃ da vasche di stoccaggio = 0,75 Kg di NH₃/capo/anno

Tali valori di riferimento sono stati calcolati come da modello di calcolo delle emissioni di NH₃/capo/anno eseguito mediante "BAT-TOOL", un software sviluppato da CRPA su incarico della Regione Emilia-Romagna nell'ambito del progetto PREPAIR, progetto europeo Life integrato - Po Regions Engaged to Policies of Air (LIFE15 IPE IT013), come da scheda sotto riportata (parte della tabella di riferimento evidenziata).

*** Valore unitario a capo di emissione di PM₁₀ da stalle = 0,153 Kg di PM₁₀/capo/anno

Tale valore di riferimento è stato estrapolato dalla tabella 4.222 Capitolo 4 - TECHNIQUES TO CONSIDER IN THE DETERMINATION OF BAT del documento Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs - Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control

Prescrizioni:

- La Ditta dovrà adottare i necessari accorgimenti finalizzati al contenimento delle emissioni diffuse di polveri adottando modalità gestionali in linea con l'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, in particolare con quanto stabilito ai punti 3.4 e 3.7;
- L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione.

ART. 7

SCARICHI IDRICI E GESTIONE DEGLI EFFLUENTI

Planimetrie di riferimento:

"Tavola 6 - schema impianto distribuzione idrica", datato 27/05/2022 (in atti al prot.n. 229344 del 14/06/2022) – **Allegato 5 al presente Provvedimento.**

"Tavola 10 - schema linee adduzione liquame", datato 10/08/2022 (in atti al prot.n. 527806 del 14/12/2022) – **Allegato 6 al presente Provvedimento.**

L'attività non è presente nell'elenco indicato all' art. 17 della L.R. 31/10. Le acque meteoriche recapitanti sulle coperture dei capannoni e sulle basi impermeabili dei silos per il mangime confluiscono naturalmente nella parte di suolo permeabile attorno all'allevamento. Tali aree impermeabili vengono costantemente spazzate e tenute pulite.

Non sono presenti scarichi di acque di processo.

La società ha dichiarato che le acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento, ed in particolare dal fabbricato adibito a civile abitazione, confluiscono in una Fossa Imhoff.

Il relativo scarico, su suolo, è stato autorizzato dalla Provincia di Teramo con Autorizzazione prot. n. 296010 del 14/11/2012, della durata di quattro anni, tacitamente rinnovabile a condizione che non sussistano modifiche nello scarico.

Le strutture, a fine ciclo, una volta svuotata la fossa sottostante il grigliato dal liquame, vengono lavate con acqua ad alta pressione. Tali acque percolano dal pavimento grigliato e sono raccolte in una delle vasche di stoccaggio libera al moneto della pulizia.

Le strutture di allevamento di norma utilizzano l'acqua della rete pubblica, ma nel caso si verificano guasti o problemi, l'azienda è costretta a prelevare acqua dai pozzi per garantire la sopravvivenza dei capi

allevati, nel rispetto del benessere animale.

L'azienda adotta, per la gestione dei reflui zootecnici, il sistema di evacuazione a fognatura per gravità (Vacuum system). Tale sistema si basa sulla realizzazione di una fossa piana di raccolta con tubazione sottostante in PVC e valvola di chiusura costituita da una sfera in materiale plastico.

Ciascun box di sosta dei suini è dotato della relativa condotta di aspirazione, pozzetto di ispezione esterno alla stalla e valvola. In tal modo è possibile gestire ogni singolo box semplicemente alzando meccanicamente la sfera con evidenti vantaggi in termini di rischio di intasamento delle fosse.

Le deiezioni sono raccolte nelle fosse sottostanti attraverso il pavimento fessurato, lasciando gli animali ed il box in estrema pulizia.

Le tubazioni dalle valvole di chiusura convergono verso il "nodo" di raccolta costituito da una cisterna con capacità di 23,1 mc, in polietilene lineare (LLDPE), interrata ad una quota tale da garantire la sufficiente pressione di aspirazione. All'interno della cisterna una pompa ad immersione trasferisce il liquame mediante una condotta interrata alle vasche di stoccaggio.

Le operazioni di verifica della tenuta del serbatoio interrato vengono svolte periodicamente attraverso il controllo del livello del liquame all'interno, con l'ausilio di un'asta graduata. Tale verifica consiste nell'immergere l'asta graduata all'interno del serbatoio interrato per misurarne il livello, dopodiché viene bloccato il flusso di liquame in entrata ed in uscita dal serbatoio, per un periodo di due ore.

Al termine del tempo sopra indicato, l'asta graduata verrà immersa nuovamente nel serbatoio e misurato nuovamente il livello.

Tale operazione di monitoraggio verrà ripetuta una volta a settimana e sarà data evidenza del controllo attraverso un registro aziendale, messo a disposizione delle autorità competenti nel caso di eventuali visite ispettive. Nel caso in cui si verificasse la fuoriuscita del liquame da eventuali falle, si provvederà tempestivamente al loro tamponamento o alla sostituzione del serbatoio.

Approvvigionamento idrico

Prescrizioni:

- a) Atteso che l'autorizzazione all'utilizzo dei pozzi è demandata ad una fase successiva rispetto alla conclusione del PAUR, il Gestore è tenuto a comunicare, appena attenuata, gli estremi di tale autorizzazione/concessione dei pozzi di approvvigionamento idrico.
- b) Nelle more dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, è di fatto preclusa la possibilità di utilizzare i pozzi in alternativa alla rete acquedottistica e dovrà pertanto dotarsi di sistemi alternativi di approvvigionamento idrico, tramite autobotti, in caso di guasti o problemi della rete pubblica.
- c) Il Gestore dovrà comunicare le modalità di approvvigionamento idrico a regime, non appena definite. Nel report annuale dovranno essere monitorati i consumi idrici specifici.
- d) Entro il 2023 il Gestore dovrà installare contatori separati su ciascuna delle fonti di approvvigionamento idrico e monitori i consumi idrici annuali, riportandoli nel report.

Acque di lavaggio

Prescrizioni:

- e) Le acque di lavaggio dei capannoni, se contenenti soluzioni pericolose, non possono essere utilizzate per lo spandimento agronomico. In tal caso l'Azienda dovrà gestire come rifiuto gli effluenti, comprese le acque di lavaggio che si generano in caso di sversamenti accidentali di sostanze pericolose;

Gestione degli effluenti

Prescrizioni:

- f) Entro il 2023 il Gestore dovrà completare le opere relative all'aumento dei volumi di stoccaggio e realizzare il fosso di guardia perimetrale. In merito al collegamento diretto delle vasche esistenti con quelle di nuova realizzazione, si ritiene che lo stesso debba essere dotato di sistemi automatici di controllo del livello ed avvio delle pompe, in modo da garantire contro il sovrimpianto delle vasche.

- g) Entro il 2023 il Gestore dovrà realizzare dei sistemi di sollevamento automatici nelle vasche attuali di stoccaggio che, in caso di superamento del livello di guardia, inviino in modo automatico, mediante l'attivazione di pompe di sollevamento fisse, i reflui nelle nuove vasche.
- h) Entro 24 mesi dal rilascio dell'AIA la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione del serbatoio interrato di raccolta e smistamento degli effluenti zootecnici con un serbatoio a doppia camera. Nelle more attuerà le seguenti procedure gestionali:
- il serbatoio sarà tenuto di norma vuoto salvo il battente minimo a garantire il funzionamento della pompa;
 - con cadenza settimanale l'azienda effettuerà una verifica di tenuta del serbatoio stesso registrandone gli esiti. A tale scopo verrà elaborata apposita procedura operativa da inserire nel SGA”.
- i) in conformità con quanto previsto dall'art. 15, comma 11 della Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, approvata con DGR 314/2021 e s.m.i., che stabilisce che le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio degli allevamenti ed in considerazione di quanto prescritto nel giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'impatto Ambientale (CCR-VIA) n° 3823 del 26/01/2023, l'azienda proponente dovrà dotarsi di ulteriori vasche di contenimento dei liquami per garantire una capacità di stoccaggio pari almeno al volume di effluenti teoricamente prodotti in 120 giorni, stimato in 3.898 m3. Nel caso in cui tali vasche vengano realizzate in materiale plastico, esse dovranno comunque garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche impartite all'art. 15, comma 8 della Disciplina regionale, con particolare riguardo alla loro impermeabilità, alle soluzioni tecniche adottate per evitare fuoriuscite per rottura accidentale e alla presenza di un fosso di guardia perimetrale lungo il bordo esterno della struttura;
- j) per una migliore tutela dell'interesse pubblico, al fine di evitare sversamenti accidentali di liquame, l'azienda dovrà garantire che, nelle more dell'incremento del volume di stoccaggio, le vasche esistenti non vengano mai riempite del tutto, tramite la programmazione di interventi di spandimento da effettuarsi almeno ogni 70 giorni, di cui dare evidenza con il P.U.A. da redigere all'interno del portale regionale AbruzzoFarmer, con le modalità e i termini stabiliti dalla Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, approvata con DGR 314/2021 e s.m.i.;
- k) in conformità con quanto previsto dall'art. 14, comma 2 della medesima Disciplina regionale, l'apporto dei liquami al terreno deve essere effettuato:
- su seminativi, in pre-aratura, mediante spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro 48 ore, oppure tramite l'adozione di dispositivi iniettori capaci di incorporare i liquami nel terreno all'atto della distribuzione;
 - su colture prative, mediante spandimento a raso;
 - su colture cerealicole o di secondo raccolto, in copertura, adottando una distribuzione rasoterra a strisce o superficiale a bassa pressione.
- Nel caso in cui l'utilizzazione agronomica dovesse avvenire su terreni ricadenti in zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola (ZVN), l'obbligo di interrimento dei liquami sui seminativi in pre-aratura si riduce a 24 ore;
- l) in conformità con quanto previsto dagli art. 14, comma 3 della Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, approvata con DGR 314/2021 e s.m.i., lo spandimento del liquame è vietato nel periodo temporale compreso tra il 1 dicembre ed il 31 gennaio, fatta eccezione per i casi in cui l'azienda utilizzi sistemi di distribuzione localizzata con interrimento diretto;
- m) l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici dovrà avvenire sempre nel rispetto di quanto stabilito dalla citata Disciplina regionale e, in particolare, il gestore dovrà garantire il rispetto delle dosi massime di applicazione previste agli art. 11 e 21 della suddetta Disciplina, pari a 340 kg di azoto per ettaro e per anno in zona ordinaria e a 170 kg di azoto per ettaro e per anno in ZVN, o sui terreni coltivati in regime biologico. A tal fine, dato che l'azienda proponente non dispone di terreni sufficienti a garantire il rispetto del carico azotato massimo ammissibile, essa, prima della conclusione della procedura per il rilascio del PAUR, dovrà provare di aver acquisto gli atti di assenso allo spandimento da parte delle aziende terze indicate nel PUA previsionale o, in alternativa, da altre ditte

che dispongono di terreni agricoli atti allo scopo, per le superfici necessarie a compensare la carenza aziendale. Nel caso in cui le superfici a disposizione dell'azienda, sia condotte direttamente che concesse in disponibilità da aziende terze, non dovessero comunque essere sufficienti a garantire il rispetto delle norme sull'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, l'azienda proponente dovrà cedere i liquami in eccesso a terzi che ne possano garantire l'utilizzazione come sottoprodotto secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Se l'utilizzazione dei liquami come sottoprodotto non dovesse essere in alcun modo possibile, essi dovranno essere smaltiti come rifiuto;

- n) per una migliore tutela dell'interesse pubblico, data la vicinanza al torrente Piomba, il gestore dovrà dotare le vasche di stoccaggio di un fosso perimetrale di guardia adeguatamente dimensionato ed isolato dalla normale rete scolante aziendale, oppure di un sistema di controllo automatizzato del livello di riempimento delle vasche che emetta opportuno e tempestivo allarme qualora vi sia il rischio di tracimazione accidentale del liquame;
- o) in conformità con quanto stabilito all'art. 15, comma 6 della Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, approvata con DGR 314/2021 e s.m.i., l'azienda proponente dovrà garantire la copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami favorendo la formazione del crostone naturale superficiale, così come riportato nella relazione tecnica dello studio di impatto ambientale, o utilizzando altri sistemi idonei a limitare le emissioni di ammoniaca in atmosfera;
- p) in conformità con quanto previsto dalla Disciplina regionale in parola, le acque di lavaggio di strutture, attrezzature e impianti zootecnici potranno essere assimilate ai liquami; tuttavia, se contengono soluzioni pericolose non potranno essere utilizzate per lo spandimento agronomico. In tal caso l'azienda dovrà gestire gli effluenti come rifiuto, ivi comprese le acque di lavaggio che si generano in caso di sversamenti accidentali di sostanze pericolose;
- q) in conformità con quanto previsto all'art. 5 della Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, approvata con DGR 314/2021 e s.m.i., dovrà essere data apposita comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici come produttore e/o utilizzatore, dando evidenza, qualora ricorra, anche della tracciabilità della cessione a terzi;
- r) l'azienda proponente dovrà adempiere agli obblighi del Piano di Utilizzazione Agronomica (P.U.A.) di cui all'art. 8 della richiamata Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento per i terreni di sua conduzione sui quali effettua l'utilizzazione agronomica degli effluenti;
- s) a corredo del report annuale, il Gestore dovrà inserire il dato della produzione e cessione a terzi dei liquami e inviarlo, oltre che agli Enti previsti, anche all'Ufficio regionale competente: Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo;
- t) il Gestore dovrà adempiere agli obblighi di detenzione presso l'allevamento del "registro delle utilizzazioni" così come previsto dalla DGR n. 314 del 31/05/2021, come modificata dalla DGR n. 294 del 10/05/2022;
- u) qualora non sia possibile, per cause diverse dal normale esercizio, allontanare gli effluenti con la frequenza prevista, il Gestore è tenuto ad informare immediatamente l'A.C. ed il Distretto ARTA, individuando i tempi di ripristino delle normali condizioni di esercizio e le misure di mitigazione degli odori che verranno attuate;

ART. 8

RIFIUTI

Planimetria di riferimento:

"Tavola 4 - stoccaggio rifiuti", datato 27/05/2022 (in atti al prot.n. 229344 del 14/06/2022) – **Allegato 7 al presente Provvedimento.**

Il Gestore dichiara di non effettuare operazioni di smaltimento e/o di recupero all'interno del sito produttivo e di detenere i rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, lettera bb), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

L'area adibita a deposito temporaneo rifiuti è caratterizzata da pavimentazione impermeabile in c.a.,

all'interno del locale si trovano i contenitori per l'accumulo dei rifiuti, ben suddivisi e separati. Una volta che i contenitori sono pieni la ditta incaricata allo smaltimento li ritira.

Nella seguente tabella sono riportati tutti i rifiuti che vengono prodotti e/o gestiti dall'Azienda e le loro modalità di stoccaggio:

Sezione H.1.2.2 Produzione di rifiuti								
Codice CER	Descrizione del rifiuto	Impianti/fasi di provenienza	Stato fisico	Quantità annua prodotta		Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Destinazione
				quantità	u.m.			
CER 150110*	Disinfettanti e medicinali	Allevamento animali	Solido	A bisogno		Deposito adibito ad area stoccaggio	Taniche e bocchette	Smaltito da ditta esterna autorizzata
CER 150101	Carta	Gestione azienda	Solido	5	kg	Deposito adibito ad area stoccaggio	Sfusi	Smaltito da ditta esterna autorizzata
CER 170405	Ferro	Manutenzione strutture	Solido	10	kg	Deposito adibito ad area stoccaggio	Sfusi	Smaltito da ditta esterna autorizzata
CER 150102	Plastica	Gestione azienda	Solido	3	Kg	Deposito adibito ad area stoccaggio	Sfusi	Smaltito da ditta esterna autorizzata

Prescrizioni:

- I rifiuti pericolosi devono essere stoccati in aree coperte e cordolate, in bacini di contenimento; tale disposizione trova applicazione anche per i rifiuti liquidi non pericolosi;
- Le vasche di raccolta in cls dei rifiuti dovranno essere periodicamente (con cadenza almeno annuale) sottoposte a verifica finalizzata a garantire tenuta ed integrità. Gli esiti di tali verifiche dovranno essere opportunamente registrati;
- In corrispondenza di ciascun deposito dovrà essere prevista apposita etichettatura recante il EER e le aree contrassegnate con segnaletica orizzontale.
- Qualora nell'allevamento vengano prodotti e/o gestiti rifiuti diversi da quelli usualmente prodotti, la Società è tenuta a darne comunicazione all'A.C. ed all'ARTA, aggiornando, contestualmente, la relativa planimetria;

ART. 9

ACQUE SOTTERRANEE E STATO DEL SITO

- Fermo restando la necessità che il Gestore ottemperi a quanto prescritto dal CCRVIA nel Giudizio 3886 del 6/4/2023 nonché dall'art.5 del presente atto, il Gestore è comunque tenuto a sottoporre a monitoraggio tutti i piezometri rispettando frequenze e analiti previsti nel PMC, provvedendo alla ricostruzione della superficie piezometrica.

ART. 10

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Prescrizioni:

Ai fini dell'esclusione dall'obbligo di redigere la relazione di riferimento L'Azienda deve mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, sia in condizioni normali sia in condizioni di emergenza. In particolare, si forniscono alcune indicazioni a titolo non esaustivo e si demanda all'Azienda l'adozione di tutti i necessari accorgimenti:

- I serbatoi/contenitori di sostanze pericolose (compresi rifiuti) devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, in grado di contenere il volume del serbatoio/contenitore stesso;
- Le aree adibite a deposito di colli/contenitori di materie prime, rifiuti e prodotti devono essere preferibilmente coperte, impermeabilizzate e cordolate;
- Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei contenitori, nonché di movimentazione dei materiali in colli, devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti;

- c) Eventuali caditoie, presenti nelle aree di stoccaggio, carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere se possibile definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni;
- d) L'Azienda deve porre in essere procedure documentate di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario;
- e) Le tubazioni di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere poste su aree impermeabilizzate;
- f) L'Azienda deve adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque;
- g) Le procedure di cui sopra dovranno essere inserite come parte integrante del PMC e gli interventi effettuati (verifiche e ripristini) dovranno essere registrati in apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo;
- h) Entro e comunque prima dell'avvio di attività sul sito che necessitano dell'utilizzo di gasolio, il Gestore dovrà adeguare il bacino di contenimento (volume 3 mc) della cisterna 1 al volume del serbatoio (5 mc) o, in alternativa, installare un blocco di livello che non consenta il riempimento al sopra di 3 mc;
- i) Entro il 2023 il Gestore dovrà dotare il serbatoio adibito a contenere gasolio di bacino di contenimento di volume almeno pari a quello del serbatoio stesso, mantenuto in condizioni di perfetta tenuta.

ART. 11

RUMORE

Documento di riferimento: **"Piano gestione e monitoraggio Rumori"** datato 28/02/2023 ed acquisito in atti al prot.n. 122551 del 21/03/2023 (**Allegato 8 al presente provvedimento**)

Prescrizioni:

- a) La Ditta deve attuare tutte le azioni previste dal "Piano gestione e monitoraggio Rumori" datato 28/02/2023, con registrazione di tali operazioni;
- b) Entro 90gg dall'avvio dell'attività sopra le soglie AIA il Gestore dovrà effettuare il collaudo acustico e trasmettere le risultanze all'AC ed all'ARTA;
- c) Entro il 2023 il Gestore dovrà predisporre una istruzione operativa contenente le azioni gestionali volte alla mitigazione dell'impatto acustico, desunte dal Piano di Gestione del rumore, la cui effettuazione deve essere opportunamente registrata.
- d) Entro il 2023 il Gestore dovrà impiantare un'alberatura perimetrale per mitigare l'impatto acustico.
- e) La Ditta è tenuta alla verifica quinquennale del rispetto dei limiti vigenti, ovvero in occasione di modifiche sostanziali per l'impatto acustico.

ART. 12

IMPATTO ODORIGENO

Documenti di riferimento:

"Piano di Gestione e Monitoraggio Odori" datato 20/02/2023 ed acquisito in atti al prot.n. 122551 del 21/03/2023 (**Allegato 9 al presente provvedimento**)

Prescrizioni:

- a) La Ditta dovrà attuare quanto previsto dal Piano di Gestione e Monitoraggio Odori datato 20/02/2023, ed effettuare i relativi campionamenti con le modalità e le tempistiche previste;
- b) Entro il 2023 il Gestore dovrà predisporre una istruzione operativa contenente le azioni gestionali volte alla mitigazione ed al monitoraggio dell'impatto olfattivo, desunte dal Piano di Gestione degli odori predisposto, la cui effettuazione deve essere opportunamente registrata.
- c) Entro il 2023 il Gestore dovrà impiantare un'alberatura perimetrale di cui al precedente art. 11 anche ai fini di mitigare l'impatto odorigeno.
- d) Qualora il gestore intenda svolgere attività, diverse dal normale esercizio, potenzialmente fonte di molestia olfattiva, dovrà darne comunicazione al Distretto ARTA di Teramo, al Comune ed all'AC. Art. 11 si riserva di indicare le opportune misure di mitigazione in funzione dell'attività che verrà svolta.

- e) Qualora si riscontrino un incremento dell'impatto olfattivo, di carattere non transitorio né eccezionale, il gestore dovrà darne comunicazione, individuare le cause e adottare le opportune azioni di mitigazione, presentando una proposta progettuale su cui Arta si riserva di esprimere le proprie valutazioni. In tali situazioni, Arta si riserva di chiedere una nuova caratterizzazione delle sorgenti (con eventuale ripetizione della simulazione di diffusione) finalizzata all'individuazione delle criticità impiantistiche e all'adozione delle misure di mitigazione più idonee.

ART. 13

CONSUMI SPECIFICI E FATTORI DI EMISSIONE

Prescrizioni:

- a) L'Azienda deve sottoporre a monitoraggio con cadenza almeno annuale i fattori di emissione e i consumi specifici, confrontandoli con i valori di riferimento del BREF e riportando nel Report annuale l'andamento degli indicatori nel tempo.

ART. 14

APPLICAZIONE DELLE BAT CONCLUSIONS

Prescrizioni:

- a) Il Gestore deve predisporre ed attuare, al momento dell'avvio dell'attività al di sopra delle soglie dell'AIA, un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le caratteristiche indicate nella BAT 1. Nel Report annuale la Società dovrà dare evidenza del SGA adottato e dell'attuazione dello stesso.
- b) Il Gestore deve garantire sempre la piena attuazione di tutte le BATc compatibili con la propria categoria di allevamento e deve dare evidenza nel Report annuale di quanto programmato ed attuato in applicazione alle BAT, con l'indicazione dei benefici ambientali conseguiti;
- c) Il Gestore deve annotare su apposito registro tutte le procedure di revisione degli impianti e le operazioni di verifica dell'efficienza delle varie apparecchiature;
- d) Il Gestore deve registrare e tenere a disposizione per i controlli l'evidenza delle verifiche effettuate sulle condotte e relative manutenzioni, delle verifiche effettuate sulla pressione degli abbeveratoi e dare evidenza dei risparmi idrici conseguiti nel Report annuale;
- e) In caso di criticità relative all'impatto acustico, il Gestore dovrà attuare le azioni indicate nel piano di gestione delle emissioni sonore, con i necessari accorgimenti volti al contenimento dell'impatto acustico, in linea con le BAT 9 e 10;
- f) In caso di criticità relative alle emissioni di polveri, il Gestore dovrà dare attuazione anche ad ulteriori BAT del punto 11a e alle BAT del punto 11b e, qualora non sufficienti, le BAT punto 11 c;
- g) Il Gestore dovrà attuare il piano di gestione degli odori nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale;
- h) In caso di criticità nelle emissioni di ammoniaca il Gestore dovrà attuare anche la BAT 16 b) e/o 16 c);
- i) Nel Report annuale, nella comunicazione ed eventualmente nel PUA, il Gestore dovrà dare evidenza dell'applicazione delle BAT 20, 21 e 22;
- j) Tutti i consumi (idrici, elettrici, materie prime, effluenti, ecc.) devono essere registrati su apposito registro da tenere a disposizione degli organi di controllo. Nel Report annuale dovranno essere riportati l'andamento dei consumi specifici..

ART. 15**PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il Gestore dell'impianto esegue i controlli analitici da effettuare a proprio carico con la frequenza eventualmente prevista negli articoli del presente Provvedimento. Inoltre, è tenuto al rispetto del seguente Piano di Monitoraggio e Controllo datato 19/04/2023 (in atti al prot. n. 174261 del 20/04/2023):

1. Monitoraggio del ciclo produttivo e dei consumi di risorse energetiche, materie prime e acqua

M.0 Monitoraggio del ciclo produttivo e dei consumi di risorse energetiche, materie prime e acqua					
Risorse e materie prime	Frequenza verifica	Tipo di verifica	Responsabile della verifica	Unità di misura	Annotazioni
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Annuale	Registro ingresso capi	Responsabile allevamento	n. capi	Bolle di arrivo dei suinetti
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Annuale	Registro uscita capi	Responsabile allevamento	n. capi	Bolle di partenza suini fine ciclo
Controllo della mortalità	Giornaliera	Personale interno	Responsabile allevamento	n. capi	Bolle trasporto carcasse
Acqua rete idrica	Annuale	Fatture fornitore	Responsabile allevamento	litri	Registro aziendale
Gasolio mezzi e gruppo elettrogeno	Annuale	Fatture fornitore	Responsabile allevamento	litri	Registro aziendale
Energia elettrica totale	Annuale	Lettura energia prodotta	Responsabile allevamento	kWh	Registro aziendale
Disinfettante	Annuale	Alla fornitura	Personale interno	litri	Registro aziendale
Mangime in entrata	Annuale	Alla fornitura	Personale interno	tonn	Bolle di arrivo
Controllo dei farmaci	Alla consegna	Alla fornitura	Responsabile allevamento	litri	Registro aziendale

2. Emissioni in Atmosfera

M. 1.3 Emissioni diffuse					
Descrizione	Area di origine	Inquinante/parametro	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Emissioni in fase di stabulazione	Finestre laterali strutture	Odori	Stima mediante prova olfattometrica condotta da persona esterna all'allevamento	Mensile	Registro aziendale secondo quanto riportato nel PIANO di GESTIONE e MONITORAGGIO ODORI
Emissioni in fase di stabulazione	Finestre laterali strutture	NH ₃	Stima mediante fattori ricavati dal Documento BREF e dalle "Linee guida nazionali per allevamenti" (D.M. 29 gennaio 2007)	Annuale	Mediante relazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)
		CH ₄			

3. Rumore

La misurazione del rumore deve essere effettuata presso recettori esterni. In aggiunta, se necessario, potrebbero essere monitorate sorgenti particolarmente rilevanti, purché tali misurazioni siano correlabili all'emissione esterna.

M.3.1 Rilevi fonometrici esterni					
Postazione di misura	Rumore differenziale	Valore	Unità	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Ai confini del sito (verifica delle emissioni al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche)			dB(A)	Quinquennale ed in caso di realizzazione di nuove strutture e/o modifica o potenziamento delle infrastrutture presenti, verrà effettuata nuova misurazione.	Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento

Prescrizioni

Il collaudo acustico deve essere effettuato entro 90gg dall'avvio dell'attività al di sopra delle soglie dell'AIA.

Le risultanze dovranno essere trasmesse ad ARTA ed A.C.;

4. Rifiuti

M.4.1 Controllo rifiuti prodotti				
Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Allevamento	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminanti da tali sostanze (150110*)	Controllo visivo	Area depositi temporanei Con frequenza mensile	Documento di Trasposto ditta autorizzata al ritiro e smaltimento
	Imballaggi in carta e cartone (150101)			
	Imballaggi in plastica (150102)			
	Ferro e acciaio (170405)			

5. Acque Sotterranee e Suolo

M.5.1 Acque sotterranee					
Punti spia	Parametro	Unità di Misura	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Per l'individuazione dei punti spia verrà inviata successivamente l'individuazione precisa dei tre punti spia individuati che saranno oggetto di campionamento	Nitriti	µg/l	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	Annuale	Rapporti di Prova
	Alluminio	µg/l	EPA 200.8 1994		
	Antimonio	µg/l	EPA 200.8 1994		
	Argento	µg/l	EPA 200.8 1994		
	Arsenico	µg/l	EPA 200.8 1994		
	Berillio	µg/l	EPA 200.8 1994		
	Cadmio	µg/l	EPA 200.8 1994		
	Cobalto	µg/l	EPA 200.8 1994		
	Cromo totale	µg/l	EPA 200.8 1994		
	Cromo VI	µg/l	APAT CNR IRSA 3150 Man 29 2003		
	Ferro	µg/l	EPA 200.8 1994		
	Mercurio	µg/l	EPA 200.8 1994		
	Nichel	µg/l	EPA 200.8 1994		
	Piombo	µg/l	EPA 200.8 1994		
	Rame	µg/l	EPA 200.8 1994		
	Selenio	µg/l	EPA 200.8 1994		
	Manganese	µg/l	EPA 200.8 1994		
	Tallio	µg/l	EPA 200.8 1994		
	Zinco	µg/l	EPA 200.8 1994		
	Boro	µg/l	EPA 200.8 1994		
	Cianuri (liberi)	µg/l	APAT CNR IRSA 4070 MAN 29 2003		
Fluoruri	µg/l	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003			
Nitrati	µg/l	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003			
Solfati	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003			
Idrocarburi Totali	n-esano	UNI EN ISO 9377-2 2002 + EPA 5030C 2003 + EPA 8270E 2018			

M.5.2 Suolo					
Campione terreno	Parametro	Unità di Misura	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Campione 1 Campione 2 Campione 3	Frazione granulometrica < 2mm	%	Gazzetta ufficiale n 121 del 25/05/92	Decennale	Rapporti di Prova
	Umidità	%	D.M. 13 settembre 1999, G.U. n°248 del 21/10/1999		
	Ferro	mg/Kg s.s.	UNI EN 13657: 2004 par 6.3, EPA 200.7 2001		
	Manganese	mg/Kg s.s.	UNI EN 13657: 2004 par 6.3, EPA 200.7 2001		
	Nichel	mg/Kg s.s.	UNI EN 13657: 2004 par 6.3, EPA 200.7 2001		
	Piombo	mg/Kg s.s.	UNI EN 13657: 2004 par 6.3, EPA 200.7 2001		
	Arsenico	mg/Kg s.s.	UNI EN 13657: 2004 par 6.3, EPA 200.7 2001		
	Azoto totale	mg/Kg	D.M. 13 settembre 1999, G.U. n°248 del 21/10/1999		
	Cadmio	mg/Kg s.s.	UNI EN 13657: 2004 par 6.3, EPA 200.7 2001		
	Rame	mg/Kg s.s.	UNI EN 13657: 2004 par 6.3, EPA 200.7 2001		
	Zinco	mg/Kg s.s.	UNI EN 13657: 2004 par 6.3, EPA 200.7 2001		
	Cromo totale	mg/Kg s.s.	UNI EN 13657: 2004 par 6.3, EPA 200.7 2001		
	Idrocarburi C10-C40	mg/Kg s.s.	ISO/TR 11046 1994		
	Piombo	mg/Kg s.s.	UNI EN 13657: 2004 par 6.3, EPA 200.7 2001		
Mercurio	mg/Kg s.s.	UNI EN 13657: 2004 par 6.3, EPA 200.7 2001			

6. Gestione degli effluenti

M.8 Gestione degli effluenti zootecnici e lettiere esausti				
Parametro	Tipo di verifica	Unità di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Liquami suinicoli	Determinazione analitica parametro umidità, sostanza secca, azoto totale e fosforo totale	---	Annuale	Certificati analitici a firma di tecnico abilitato e conservati in azienda per almeno cinque anni. Trasmissione annuale dei dati mediante piano di monitoraggio e controllo annuale

7. Impianti tecnologici: verifiche e manutenzioni

M.7 Comparto impianti tecnologici: verifiche e manutenzioni					
Attrezzatura/impianto e strumentazione soggetta a verifica	Frequenza verifica	Frequenza manutenzione ordinaria/straordinaria	Tipo di verifica	Responsabile della verifica	Registrazioni e trasmissione dati agli Enti di controllo
Strutture aziendali, coibentazioni, coperture, pavimentazioni	Annuale	Solo se necessaria dopo la verifica	Verifica dello stato di conservazione	Personale interno	Registro di monitoraggio solo in caso di anomalie o qualora sia necessaria la manutenzione straordinaria
Sistemi di abbeveraggio e rete idrica acque di abbeverata	Giornaliero	Solo se necessaria dopo la verifica	Verifica visiva di tenuta della rete di distribuzione	Personale interno	
Sistema di distribuzione del mangime e/o degli alimenti	Giornaliero	Solo se necessaria dopo la verifica	Visivo in quanto le tubazioni sono a vista	Personale interno	
Gruppo elettrogeno	Mensile	Solo se necessaria dopo la verifica	<ul style="list-style-type: none"> •Controllo del livello di gasolio presente nella cisterna a servizio del gruppo elettrogeno •Controllo del liquido elettrolita presente negli accumulatori •Controllo del livello dell'olio Motore •Controllo della scaldiglia a bordo macchina •Controllo del livello del liquido di raffreddamento 	Personale interno	Registro di monitoraggio solo in caso di anomalie o qualora sia necessaria la manutenzione

M.7.1 Stoccaggi: verifiche e manutenzioni					
Attrezzatura/impianto e strumentazione soggetta a verifica	Frequenza verifica	Frequenza manutenzione ordinaria/straordinaria	Tipo di verifica	Responsabile della verifica	Registrazioni e trasmissione dati agli Enti di controllo
Serbatoio gasolio	Annuale	Solo se necessaria dopo la verifica	Controllo tenuta	Personale interno	Registro di monitoraggio solo in caso di anomalie o qualora sia necessaria la manutenzione straordinaria
Serbatoio interrato pre-vasche di stoccaggio liquame	Settimanale	Solo se necessaria dopo la verifica	Controllo tenuta	Personale interno o ditta specializzata	
Vasche di stoccaggio liquame	Annuale	Solo se necessaria dopo la verifica	Svuotamento, ispezione e controllo tenuta	Personale interno o ditta specializzata	

ART. 16

GESTIONE DELL'IMPIANTO IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

Prescrizioni:

- a) Il Gestore è tenuto al rispetto di quanto previsto nell'elaborato "Piano emergenza aziendale" datato 06/03/2023, in atti al prot.n. 122551 del 21/03/2023 (**Allegato 10 al presente provvedimento**). Tale procedura dovrà essere integrata nel SGA, in linea con le indicazioni di cui alla BAT 2c.
- b) Occorre che l'Azienda adotti tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque;
- c) Il Gestore deve disporre presso l'impianto di idonei materiali (tappeti assorbenti, segatura, barriere di assorbimento per contenere le eventuali acque di spegnimento, ecc.), in quantità sufficienti a contenere eventuali sversamenti accidentali;
- d) Il Gestore è tenuto a disporre di almeno pari a 5mc di segatura di legno vergine, stoccata in sacconi bigbags in ambienti interni coperti al riparo dagli agenti atmosferici e pronti all'uso;
- e) Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali per le emissioni fuggitive in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.
- f) Entro il 2023 il serbatoio interrato di raccolta e smistamento degli effluenti dovrà essere dotato di sistemi automatici per il controllo del livello con allarme in caso di anomalia.
- g) Entro il 2023 dovranno essere realizzati dei sistemi di sollevamento automatici nelle vasche di stoccaggio che, in caso di superamento del livello di guardia, inviino in modo automatico, mediante l'attivazione di pompe di sollevamento fisse, i reflui nelle nuove vasche.

Comunicazioni in caso di dismissione dell'attività:

- h) In caso di dismissione definitiva dell'attività, il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione, con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, Arta, Provincia;
- i) Il Comune è l'Ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e ss.mm.ii.;
- j) Il Gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la D.G.R. n. 460 del 04/07/2011, ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dismessi), dell'Allegato 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati - luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i.
Tale piano deve essere inviato a:
 - Autorità Competente per l'A.I.A.;
 - Regione Abruzzo - Servizio gestione rifiuti- ufficio attività tecniche;
 - Comune territorialmente competente;
 - Arta Distretto provinciale competente;
 - ASL territorialmente competente;
 - Provincia territorialmente competente.

ART. 17

REPORT DEGLI AUTOCONTROLLI

Prescrizioni:

- a) Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore ai sensi del comma 2 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. deve trasmettere all'Autorità Competente ai Comuni interessati ed al Distretto Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, un report contenente i monitoraggi e controlli relativi all'anno precedente ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'impianto. La suddetta documentazione deve essere inviata all'Autorità Competente su supporto informatico. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all'anno precedente. Esso deve altresì includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente

il Gestore invia un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno successivo, contenente anche la modalità, criterio temporale o volumetrico, di gestione dei rifiuti di cui all'art. 183 lettera bb). Il Report costituisce uno strumento per le verifiche di conformità del presente provvedimento autorizzativo. Pertanto, qualora dall'esame dei referti analitici e/o dalla documentazione allegata si rilevassero durante il sopralluogo delle non conformità ne sarà data comunicazione alle AA.CC. per il seguito di competenza;

b) Il Gestore deve produrre una dettagliata relazione nella quale riporterà almeno le seguenti informazioni:

- l'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'A.I.A., commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
- le modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
- l'esito dei controlli subiti dopo il rilascio dell'A.I.A. e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
- la descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'A.I.A., nonché provvedimenti intrapresi dalla Ditta.

Si chiede al Gestore di accompagnare il Report annuale con la seguente tabella compilata:

ADEMPIMENTI PMC		FREQUENZA MONITORAGGIO	EFFETTUATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICAZIONI	
			SI	NO	Positivo	Negativo	SI	NO
MATRICE	Sigla							
EMISSIONI IN ATMOSFERA								
SCARICHI IDRICI								
MANUTENZIONI INDICATE NEL PMC (indicare apparecchiatura)								
RIFIUTI (indicare CER)								
EMISSIONI SONORE								
PIEZOMETRI								
ALTRO (indicare)								

ADEMPIMENTI PMC	Descrizione	Andamento (rispetto anno precedente)			Andamento dal rilascio dell'A.I.A. (fare grafico)		
		Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descr.)	Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descr.)
CONSUMI SPECIFICI							
FATTORI DI EMISSIONE							
ALTRI (INDICARE)							

IL PMC É STATO PIENAMENTE ATTUATO?	SI	NO	COMMENTI

Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel Report annuale:

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all'art. 275 del D.Lgs. 152/06.
10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate.
15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.
17. Adempimenti previsti dal Decreto Interministeriale 5046 del 25/02/2016.

Nella relazione è richiesto che l'azienda riporti le informazioni di seguito specificate.

1. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29-decies c. 1 D.Lgs. 152/06.
2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'A.I.A.
3. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
4. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
5. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

ART. 18
PIANO DEI CONTROLLI ARTA

L'ARTA effettuerà il sopralluogo secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis del D.Lgs. 152/2006.

L'Arta effettuerà contestualmente al sopralluogo, il controllo della relazione che l'azienda deve redigere con i dati dell'anno solare precedente a quello di invio.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore; inoltre ARTA potrà effettuare ulteriori sopralluoghi, in aggiunta a quelli programmati, senza ulteriori oneri.

L'ARTA adotterà le metodiche ufficiali ritenute più idonee.

Durante le ispezioni il personale ARTA potrà effettuare foto delle aree e delle apparecchiature (camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalità di gestione e il rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A.

Laddove il Gestore intenda interdire talune aree o apparecchiature all'acquisizione di foto, per motivi di segreto industriale, sarà sua cura apporre apposita cartellonistica. Ovviamente ARTA valuterà caso per caso la pertinenza di tali divieti.

Acque Sotterranee

(il campionamento delle acque sarà effettuato solo se verranno rinvenute al momento del sopralluogo)

Controllo effettuato su 2 piezometri: campionamento ed analisi (*)
Voce
Livello piezometrico
pH, conducibilità, potenziale redox
Idrocarburi totali
Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni
Solfati
Nitriti
Nitrati

(*) ARTA si riserva di effettuare la ricerca di ulteriori inquinanti in funzione degli esiti del primo screening.

ART. 19

Sono fatte salve le norme e/o i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza, specifici e motivati interventi più restrittivi adottati da parte dell'Autorità sanitaria a sensi degli artt. 216 e 217 del TULPS approvato con R.D. 27 luglio 1935, n.1265, le eventuali diverse disposizioni adottate dall'Autorità Giudiziaria, i diritti di terzi ai sensi di legge e tutte le altre disposizioni di pertinenza di altri Enti/Autorità/Organi competenti, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

ART. 20

Il Gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'A.I.A.

ART. 21

L'Autorità Competente accerta quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore, avvalendosi dell'ARTA.

ART. 22

Il mancato adempimento da parte del Gestore alle prescrizioni, condizioni e tempistiche riportate nel presente atto e/o dichiarazioni mendaci rese dalla Società, salvo che non comportino più gravi violazioni, danno luogo all'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'impianto da parte dell'Autorità Competente secondo le modalità di cui all'art. 29-decies, comma 9 della Parte II Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006.

ART. 23

Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso il Servizio DCP025 "Politica Energetica e Risorse del Territorio" del Dipartimento Territorio-Ambiente, con sede in Pescara, Corso V. Emanuele, 301, nonché sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo, come da art. 29-quater, comma 13 e art. 29-decies, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

ART. 24

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

ART. 25

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dal rilascio.

Allegati:

Allegato 1: parere ARTA prot.n. 4110/2023;

Allegato 2: parere ARTA prot.n. 17065/2023;

Allegato 3: verbale della CdS del 14/04/2023, trasmesso dal DPC002 con nota prot. RA/170384 del 18/04/2023;

Allegato 4: Tavola 1 - Pianta dei padiglioni, datato 27/05/2022 (in atti al prot.n. 229344 del 14/06/2022);

Allegato 5: Tavola 6 - schema impianto distribuzione idrica, datato 27/05/2022 (in atti al prot.n. 229344 del 14/06/2022);

Allegato 6: Tavola 10 - schema linee adduzione liquame, datato 10/08/2022 (in atti al prot.n. 527806 del 14/12/2022);

Allegato 7: Tavola 4 - stoccaggio rifiuti", datato 27/05/2022 (in atti al prot.n. 229344 del 14/06/2022);

Allegato 8: Piano gestione e monitoraggio Rumori datato 28/02/2023 in atti al prot.n. 122551 del 21/03/2023;

Allegato 9: Piano di Gestione e Monitoraggio Odori datato 20/02/2023 in atti al prot.n. 122551 del 21/03/2023;

Allegato 10: Piano emergenza aziendale datato 06/03/2023, in atti al prot.n. 122551 del 21/03/2023.

L'ISTRUTTORE

Dott. Claudio TONTODONATI
(firmato elettronicamente)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Fabio PIZZICA
(firmato elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario CIAMPONI
(firmato digitalmente)

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC E3CD80332132F0EFC008FDF75713CC0D33632350BE2F387FFDACD119BAF0623B

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: DARIO CIAMPONI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento
Nr. determina DOC025/110
Data determina 26/04/2023
Progressivo 6239/23

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RA6OCH7-134992

PASSWORD csGp5

DATA SCADENZA 26-04-2024

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

